Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 gennaio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, concernente la sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1947, n. 5, all'art. 17, penultimo comma, 4ª linea, dove è detto: «... della sezione speciale del Consiglio di Stato, ...» ecc. si deve leggere: «... *o* della sezione speciale del Consiglio di Stato, ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 561.

Impiego nelle armi di provenienza degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo transitorio degli ufficiali per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 50 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo alla costituzione di un ruolo transitorio per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, relativo all'abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il tesoro, per la marina militare e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fino a quando, in base al nuovo ordinamento dell'Esercito, non verrà sistemato il ruolo transitorio degli ufficiali per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile di cui all'art. 50 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro per la guerra di impiegare detti ufficiali nelle rispettive armi di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MORANDI — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 562.

Ricostituzione del comune di Maiolo (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1703;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Maiolo, aggregato con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1703, a quello di Mercatino Marecchia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Maiolo ed il nuovo organico del comune di Mercatino Marecchia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1703.

Al personale già in servizio presso il comune di Mercatino Marecchia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 novembre 1946, n. 563.

Proroga fino al 31 gennaio 1947 della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad azioni belliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a continuare ad avvalersi fino al 31 gennaio 1947, della facoltà di cui all'art. 63 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 564.

Soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 346, che reca norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona industriale di Roma;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente per la zona industriale di Roma, istituito con la legge 6 febbraio 1941, n. 346, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute al comune di Roma.

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare i limiti stabiliti per la zona industriale, la cui superficie complessiva non potrà essere superiore, in ogni caso, a quella fissata dalla legge succitata.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente e tuttora in servizio è licenziato.

Ad esso saranno corrisposte le indennità di licenziamento stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il personale, comunque comandato presso l'Ente, cessa dall'incarico e ad esso non spetta alcuna indennità.

Art. 3.

L'accertamento e la conseguente liquidazione delle attività e delle passività dell'Ente suddetto sono demandati al sindaco di Roma ed ad un rappresentante, rispettivamente, dei Ministri per l'interno e per il tesoro.

L'eventuale disavanzo è assunto a carico del comune di Roma.

Art. 4.

Le operazioni di cui al precedente articolo dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dovranno, tuttavia, sssere effettuate entro un mese le operazioni concernenti l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle competenze spettanti al personale di cui all'art. 2 del presente decreto.

Durante il termine indicato nei commi precedenti non possono essere proposte azioni giudiziarie esecutive e le azioni eventualmente in corso rimangono sospese. Non possono, altresì, essere iscritte ipoteche di qualsiasi natura.

Il comune di Roma è tenuto all'accertamento e al pagamento dei crediti verso l'Ente, anche indipendentemente da una richiesta dei creditori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE — SCOCCIMARRO — ROMITA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1946, n. 565.

Autorizzazione alla spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione, a totale carico dello Stato, di lavori stradali relativi all'ampliamento della città di Roma.

Tali lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per l'esecuzione dei lavori medesimi è autorizzata la spesa di lire sei miliardi.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire che la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sia affidata al comune di Roma.

In tal caso il Ministero, a mezzo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e dell'Ufficio del genio civile, limiterà il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 566.

Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito, con modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, che dispone il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, ed il regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, per i lavori pubblici, per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo unico del regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, prorogato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1947.

Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti al Comitato interministeriale dei prezzi, alla Commissione centrale dei prezzi e ai Comitati provinciali dei prezzi,

col decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, modificato col decreto legislativo luogotenenziale del 23 aprile 1946, n. 363.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SEGNI — D'ARAGONA — FERRARI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BERTONE — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 6.

Proroga del termine per il conferimento di funzioni giudiziarie, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti gli articoli 1 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, può, nei confronti di coloro che ne abbiano fatta domanda anteriormente al 31 agosto 1946, essere esercitata oltre il 31 dicembre 1946 e fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria relativa al concorso per uditore giudiziario bandito con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1946.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione stessa;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1946, col quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Associazione sumenzionata per l'anno 1946 ed è stato nominato a sindaco effettivo il dott. Cesare Pilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1946, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione della ripetuta Associazione per il triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 ed è stato nominato consigliere d'amministrazione il suddetto dott. Cesare Pilia in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del dott. Cesare Pilia nel Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1946;

Decreta:

Il dott. Cesare Pilia cessa dalla carica di sindaco effettivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione con il 1° novembre 1946 e con la data stessa il dott. Francesco Fadda è nominato sindaco effettivo per l'anno 1946 dell'Associazione suddetta in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 3, foglio n. 324.

(252)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.
Convalida del trasferimento di immobili a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 283, della sedicente repubblica sociale italiana, col quale venne autorizzato il trasferimento a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano, di alcuni immobili situati in Brescia del valore complessivo di L. 690.200 (seicentonovantamiladuecento), da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, intestati alla Società anonima di credito « Unione bancaria nazionale », in Brescia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 3 dicembre 1946, n. 71407, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale venne autorizzato il trasferimento a favore della Provincia lombarda dei frati minori cappuccini, con sede in Milano, di alcuni immobili situati in Brescia del valore complessivo di L. 690.200 (seicentonovantamiladuecento), da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, intestati alla Società anonima di credito « Unione bancaria nazionale », in Brescia.

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1947.
Aumento delle pensioni notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai;

Visti i decreti Ministeriali 12 giugno 1940, 13 febbraio 1945, 8 gennaio e 19 luglio 1946, con i quali fu migliorato il trattamento di pensione dei notai cessati dall'esercizio, loro vedove e orfani stabilito dal citato testo unico;

Ritenuto che l'incremento delle entrate della Cassa permette di migliorare ulteriormente il trattamento anzidetto;

Vista la proposta in data 13 dicembre 1946 del commissario straordinario della Cassa predetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Articolo unico.

Le pensioni stabilite a favore dei notai cessati dall'esercizio, loro vedove e orfani, dal decreto Ministeriale 12 giugno 1940, sono raddoppiate e sul nuovo importo di esse sarà calcolata l'integrazione temporanea del centocinquanta per cento concessa con il decreto Ministeriale 19 luglio 1946.

Rimangono invariate le altre provvidenze previste da detto ultimo decreto.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1947.

Roma, addì 13 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

(298)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ferrara, pel triennio 1945-47, i signori:
Barison prof. Ferdinando, medico chirurgo;
Ortolani prof. Marino, medico chirurgo;
Calzolari dott. Mario, pediatra;
Calzolari avv. Armando, esperto in materia amministrativa;
Zucchini prof. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 198. — FERRARI

(300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mazzetti Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 55-946 decisioni N. 66-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 14 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mazzetti Mario fu Giulio, nato a Roma il 16 maggio 1893, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. A. Angelucci, piazza Cavour n. 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . e deve escludersi che per tale modo egli sia stato confidente dell'O.V.R.A. . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Mazzetti Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(72)

Esito del ricorso presentato da Galli Silvio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 56-946 decisioni N. 278-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 14 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Galli Silvio fu Adolfo e fu Desantis Giulia, di anni 49, domiciliato in Trieste ed attualmente in Roma, presso Santolini, via dei Mille n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto, per difetto dell'estremo di aver svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista, il ricorso va accolto . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Galli Silvio e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(73)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta (Padova), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(132)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani), di un mutuo di L. 1.360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(133)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia), di un mutuo di L. 3.550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(134)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani), di un mutuo di L. 1.640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(135)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Spinea (Venezia), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(136)

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pinerolo (Torino), di un mutuo di L. 1.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ivrea (Torino), di un mutuo di L. 2.563.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(138)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Narni (Terni), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(139)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari), di un mutuo di L. 1.810.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(140)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno), di un mutuo di L. 2.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(141)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 85 del 31 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli agglomerati di carboni minerali, delle tariffe degli acquedotti e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 85 del 31 dicembre, ha stabilito quanto appresso:

AGGLOMERATI DI CARBONI MINERALI

La determinazione dei prezzi degli agglomerati di carboni minerali è attribuita alla competenza dei Comitati provinciali dei prezzi delle provincie in cui hanno sede gli stabilimenti di agglomerazione, secondo i seguenti limiti e regole:

1. — Il costo di agglomerazione per tonnellata di prodotto è stato fissato nella misura massima di:

L. 2200 per le mattonelle;
L. 2400 per gli ovoidi.

2. — A detto costo i Comitati provinciali dei prezzi dovranno aggiungere:

a) il costo franco stabilimento di agglomerazione dei carboni impiegati, calcolando un calo di trasporto del 2 %;

b) il costo franco stabilimento di agglomerazione della pece, nella proporzione di 10 di pece e 90 di carboni; se si tratta di agglomerati di polverino di coke, la proporzione della pece potrà giungere a 12 parti contro 88 di polverino;

c) il compenso per perdite, sfridi, cali di umidità e di lavorazione nella misura massima del 6 % per i carboni e dell'1 % per la pece, riferito al posto franco stabilimento;

d) l'utile industriale, in misura non superiore al 5 % del totale ottenuto come sopra.

3. — La vigilanza sulla osservanza del prezzo sarà opportunamente integrata da quella sulla composizione degli agglomerati o, indirettamente, sulla resa in calorie.

4. — Le fatturazioni sospese anteriori alla regolazione non sono assoggettate al nuovo prezzo come sopra stabilito. Su richiesta degli interessati, i Comitati potranno intervenire, tenendo presente che le valutazioni devono avvenire sulla base dei costi esistenti all'epoca delle forniture.

Si prega dare conoscenza delle determinazioni dei prezzi emesse in applicazione della presente circolare e di comunicare le analisi dei conteggi eseguiti a questo Ministero.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

La Società Acqua Pia Antica Marcia di Roma, è stata autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1946 il sovraprezzo temporaneo del 385 % concesso con circolare n. 48 del 21 marzo 1946.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A..

1) *Wolframite*: L. 360 al kg., franco magazzino del consegnatario;

2) *Cromo* (metallico): L. 800 al kg., franco magazzino del consegnatario.

3) *Gomma* - per la qualità MS/1 Standard (grezza) resta immutato il prezzo di L. 200 al kg. già fissato con la circolare n. 65 dell'11 settembre 1946. Per tutti gli altri tipi sarà fissato un prezzo proporzionale ai rispettivi costi allo sbarco.

4) *Semi di barbabietola da foraggio*: L. 157 al kg. per peso netto di merce in sacchi, sacchi gratuiti franco magazzini provinciali Consorzi agrari o loro agenti in provincia su veicolo o carro dell'agricoltore.

5) *Patate da seme*: L. 36 al kg., franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, per merce su veicolo o carro dell'agricoltore.

6) *Avena da seme*: L. 50 al kg., per peso netto di merce in sacchi, sacchi gratuiti, e per qualsiasi quantitativo di merce venduta franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

7) *Trattori* - per uso nei centri di motoaratura:
Fordson: L. 250.000 ciascuno;
Caterpillar D7: L. 1.925.000 ciascuno.

8) *Olio emulsione bianco*: L. 79 al kg., in fusti, per peso netto di merce e per ogni quantitativo venduto, recipienti gratuiti franco magazzini provinciali Consorzi agrari o loro agenti in provincia.

9) *Solfato di rame*: L. 65 al kg., per peso netto di merce in sacchi, per qualsiasi quantitativo venduto, sacchi gratuiti, franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

10) *Olio solubile ovicida a base di catrame* (per trattamenti invernali): L. 65 al kg., in fusti per peso netto di merce e per qualsiasi quantitativo venduto, recipienti gratuiti, franco magazzini provinciali Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia.

(323)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.